

Comunicazioni: 1) Fallito;
2) P.M.;
3) Reg. Impr.;

4) Curatore;
5) Ricorrenti;
6) Cons. Not.;

7) Arch. Not.;
8) Uff. Entr. VII;
9) Uff. Entr. VI2;

N. 142/14 Sent. M.F.

N. 142/14 fall.

N. 3573/14 cron.

N. 412/14 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile
e fallimentare - riunito in Camera di consiglio
nelle persone di:

dott. Giuseppe Limitone

Presidente rel.

dott. Massimiliano De Giovanni

Giudice

dott. Paola Cazzola

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per iniziativa dei creditori nei confronti
della ditta [redacted] srl, in liquidazione, avente
per attività la locazione di azienda, rappresentata
legalmente da [redacted], nato a [redacted] (VI) il
[redacted], domiciliato a [redacted] (VI) in via [redacted]
n. 1/D;

con la difesa dell'avv. [redacted] di
Valdagno (VI), presso il cui Studio è eletto domicilio
(come da mandato in atti);

in punto

dichiarazione di fallimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16.5.2014, il Tribunale fissava l'udienza di audizione del legale rappresentante della ditta per sentirlo in ordine ad eventuali istanze di fallimento, all'esito del voto negativo espresso dai creditori sulla proposta di concordato preventivo (adunanza del 28.3.2014 e venti giorni successivi).

All'udienza comparivano i creditori istanti, che insistevano nel ricorso già presentato.

Il debitore ne chiedeva il rigetto, ritenendo che il concordato fosse stato approvato.

Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale osserva:

Preliminarmente, la società resistente pone due questioni in ordine al conteggio dei voti:

a) nei confronti del voto (contrario) di [REDACTED], pervenuto via fax in Cancelleria, via fax e via PEC presso il Commissario Giudiziale, ad ore 18,49 del ventesimo giorno successivo alla data dell'adunanza dei creditori, la resistente afferma



che il voto è invalido, essendo giunto ben oltre l'orario di chiusura della Cancelleria;

b) nei confronti del credito (e dunque del peso del voto) di [REDACTED], in relazione a un contratto di leasing, per il quale sussisterebbe un proprio controcredito (che ridimensionerebbe il voto dello stesso Istituto), per la restituzione di rate già riscosse, ai sensi dell'art. 1526 c.c.

Per quanto riguarda la contestazione del voto di [REDACTED] si rileva che il voto è pervenuto entro le ore 24.00 del ventesimo giorno successivo all'adunanza dei creditori, secondo il disposto di cui all'art. 178, co. 4, l.f. (introdotto con d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012), che indica quale termine finale il ventesimo giorno successivo all'adunanza dei creditori, che scadeva alle ore 24 del 17.4.2014, poiché il conteggio dei termini si effettua *ex nominatione dierum* e non *ad horas* (ex art. 155, co. 1, c.p.c.), come vuole la resistente (che dà per scaduto il termine alle ore 10.49 del ventesimo giorno, poiché l'adunanza si è chiusa alle 10.49).

L'indicazione di legge non può che prevalere su ogni eventuale diversa indicazione.



Per quanto riguarda la contestazione del voto di [REDACTED] si osserva che già in sede di adunanza, ai fini della ammissione provvisoria al voto ex art. 176 l.f., il credito della Banca è stato quantificato secondo le indicazioni del C.G. il che comporta che lo stesso venga considerato, ai fini del voto, nella misura determinata, ed essendo l'adunanza il momento ultimo per lo scioglimento di eventuali riserve di contestazione (cfr. Trib. Milano 8 ottobre 1976, in *Mon. Trib.* 1977, 48); i crediti restano, quindi, sempre ai fini del voto, e per ogni conseguenza, quelli indicati dal C.G. e confermati in adunanza, salvo fatti nuovi, che qui non sono stati prospettati.

D'altro canto, in ogni caso, il meccanismo di cui all'art. 1526 c.c. non è più applicabile al leasing dopo l'introduzione della norma di cui all'art. 72quater l.f., che regola autonomamente la fattispecie, senza più la necessità di ricorrere all'analogia legis (o iuris), e non avendo perciò più ragione d'essere la distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario, che era alla base della scelta tra le discipline previste dagli artt. 1453 c.c. e 1526 c.c. (cfr. Cass. 1° marzo 2010 n. 48621).




Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

In particolare si evidenziano:

- l'entità del passivo;
- il decreto ingiuntivo esecutivo;
- la non contestazione dell'insolvenza;
- la cessazione dell'attività e la messa in stato di liquidazione;
- la cessazione dell'attività e l'affitto di azienda a terzi, privandosi della autonoma capacità produttiva;
- la situazione negativa di bilancio;
- la mancata approvazione della proposta di concordato;
- la durata dell'istruttoria prefallimentare senza che il debito sia stato pagato.

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della ditta debitrice, tenuto conto delle dimensioni (che rilevano come dato oggettivo) e del passivo, evincibili dalle scritture in atti.

Le spese sono a carico della procedura.



La sentenza é immediatamente esecutiva.

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;
~~revoca il decreto di ammissione al C.P. del 17.10.2013;~~
dichiara il fallimento della ditta

[REDACTED] srl, in liquidazione, con sede in
[REDACTED] (VI), via I Maggio 10 (C.F. **[REDACTED]**)

ordina al rappresentante legale della ditta
 fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di
 provvedere al deposito in Cancelleria entro tre
giorni dei bilanci, delle scritture contabili e
 fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori,
 se non è stato già eseguito a norma dell'art. 14
 l.f.;

nomina quale Giudice Delegato per la presente
 procedura il dr. Giuseppe Limitone;

nomina Curatore il dr. **[REDACTED]** ^{Studio in Vicenza via} **[REDACTED]** ^{h. 51,}

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino
 diritti reali o personali su cose in possesso della
 ditta fallita, il termine perentorio di trenta
 giorni prima della adunanza in cui si procederà
 all'esame dello stato passivo per la presentazione
 delle loro eventuali domande di insinuazione;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza
 del 14.10.2014 ore M.00, che si terrà alla
 presenza del Giudice Delegato;

ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell' art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

ordina che si proceda all'immediato compimento delle operazioni di erezione dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 10.7.2014.

Il Presidente est.

[Handwritten signature]

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI
[Handwritten signature]

Sentenza depositata in cancelleria il 29 LUG. 2014



Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI
[Handwritten signature]

Fallimentari

Società.it

